

## **COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.2 del 15 novembre 2004**

Riunione dell'11 novembre 2004

Presidente f.f. Avv. Costanza Acciai

Componenti Avv. Massimo Rosi

Avv. Luigi R.Perone

### **CAF/28/03-04 – Appello della società US Sarmeola avverso la decisione del Giudice Unico Regionale Veneto del 29 gennaio 2004 relativa alla omologazione delle gare n.962-967-973-983 del Campionato di Serie C e n.1954 del Torneo Coppa Veneto.**

Con sentenza 27.11.2003 la CTA, in accoglimento del ricorso per lo scioglimento del vincolo sportivo proposto nei confronti della società Villafranca Volley, riconoscendo la validità dei motivi addotti dall'atleta, impegnato –a proprio dire- nella frequentazione pressoché quotidiana dell'Università di Trento determinava, a favore del sodalizio, un indennizzo di € 1.500,00.

Il giorno successivo, il 28.11.2003 l'atleta, dietro liberatoria dalla soc. Villafranca, otteneva dal CP di Padova autorizzazione temporanea a svolgere con il sodalizio Sarmeola la partita del 29.11.2003.

La società Villafranca Volley denunciava che l'atleta Mario si era tesserato presso il Sarmeola in aperta smentita dei motivi addotti ed accolti a sostegno dello scioglimento coattivo del vincolo: la sede del nuovo sodalizio di appartenenza distava infatti meno di 8 km. da quella del Villafranca.

L'Ufficio Tesseramento, accertata la veridicità di quanto denunciato, revocava il tesseramento dell'atleta per la US Sarmeola dalla data di presentazione al CP con ripristino su tabulato della società Villafranca Volley.

Il GUR Veneto, in data 29.01.2004, rilevata l'efficacia retroattiva della revoca alla data del 28.11.2003 omologava le gare n. 962-967-973-983 del Campionato di serie C maschile girone C col punteggio più sfavorevole alla società U.S. Sarmeola e la gara n. 1954 del torneo coppa Veneto con il punteggio più sfavorevole allo stesso sodalizio, nella considerazione che il giocatore Mario Carlo aveva partecipato alle suddette gare sprovvisto di tesseramento.

Contro tale provvedimento proponeva appello la US Sarmeola, deducendo, preliminarmente, la nullità del provvedimento del GUR assunto in difetto di definitività del provvedimento di revoca – che assumeva impugnato dall'atleta- definitività che l'appellante deduceva quale presupposto indefettibile per la validità del provvedimento del GUR.

La CAF ritenuta la possibilità di coeva esistenza di mezzi di gravame interposti dall'atleta, peraltro non comprovati, disponeva ulteriori accertamenti al fine di considerare il quadro completo degli eventi che caratterizzavano la vicenda e riservava ogni provvedimento all'acquisizione dei dati concernenti i procedimenti instaurati su ricorso dell'atleta.

La CAF, quindi, con propria decisione 15-16.4.2004 respingeva l'appello della U.S. Sarmeola confermando la decisione del GUR Veneto 29.01.2004.

Avverso la decisione di appello proponeva ricorso alla Corte Federale la società Sarmeola.

La Corte, con delibera 4 giugno 2004, rilevata:

- a. la violazione del principio del contraddittorio e, conseguentemente del diritto di difesa, rappresentate dalla omessa concessione al ricorrente della possibilità di partecipare ad attività istruttorie, quale ritenuta l'acquisizione di ufficio di informazioni relative a procedimenti pendenti innanzi a diversi uffici giurisdizionali della medesima Federazione.
- b. La carenza di motivazione circa la giuridica rilevanza o meno del gravame proposto dall'atleta in materia di tesseramento ai fini del accertamento o dell'esclusione della legittimità del provvedimento del GUR

-Annullava la decisione della CAF disponendo il rinvio degli atti allo stesso giudice di appello.

All'udienza del 11 novembre 2004, la CAF udito il Procuratore Federale e la difesa della US Sarmeola, che concludevano come in epigrafe, tratteneva il ricorso in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell'art. 98 secondo comma Regolamento Giurisdizionale la decisione di annullamento con rinvio della Corte Federale enuncia il principio di diritto al quale l'organo giurisdizionale competente deve uniformarsi.

Orbene la Corte Federale ha indicato due carenze nel giudizio di appello che è compito di questa Corte emendare nella presente fase di giudizio.

Per quanto attiene alla censurata violazione del diritto di difesa consistita nell'aver omesso di mettere a disposizione del Sarmeola gli atti acquisiti, si ritiene che la fissazione delle udienze di rinvio e la pubblicità delle decisioni giurisdizionali sancite dall'art.26 abbiano ormai ampiamente consentito alla parte di esercitare il proprio diritto di difesa in ordine agli accertamenti a suo tempo disposti d'ufficio dalla CAF, come del resto pacifico anche per la parte ricorrente.

Sul punto della motivazione circa la rilevanza o meno della "definitività" del provvedimento dell'Ufficio Tesseramento ai fini della legittimità del provvedimento del G.U.R. e, quindi del collegamento" logico-giuridico fra gli accertamenti disposti e la decisione adottata, ritiene questa Corte che il Collegio che ha deciso con la sentenza censurata abbia già espresso le ragioni del provvedimento ordinatorio con l'esigenza di verificare l'effettiva pendenza del gravame da parte dell'atleta ai fini delle mera necessità di una pronuncia sulla correlata eccezione di nullità sollevata dal Sarmeola.

Una volta accertata la pendenza dei gravami in parola la CAF ha ritenuto di potere e dovere esaminare l'eccezione in parola, il cui esame sarebbe stato, nell'ipotesi contraria, assolutamente ultroneo.

L'esame della richiamata eccezione ha condotto la CAF all'esclusione della sua fondatezza .

La motivazione circa l'irrelevanza della definitività o meno del provvedimento dell'U.T. ai fini della legittimità del provvedimento del G.U.R. è stata individuata nella circostanza che la ricordata definitività del provvedimento risulta necessaria solo nei limiti chiaramente sanciti dall'art. 29 ai soli fini dell'apertura di un procedimento disciplinare "*norma che individua, appunto nella definitività del provvedimento di revoca la condizione di procedibilità dell'azione disciplinare nel senso anzidetto, ricollegandovi l'obbligo di trasmissione degli atti dall'Ufficio Tesseramento alla Procura Federale*".

Ciò posto resta forse da esplicitare ciò che per altro verso potrebbe desumersi *a contrario* dalla riportata motivazione della sentenza censurata.

Il combinato disposto degli artt. 8 e 10 del Regolamento Giurisdizionale attribuisce al G.U.R. la competenza a verificare e giudicare in ordine alla regolarità di svolgimento delle gare di propria competenza.

Gli artt. 64-69 del medesimo Regolamento attribuiscono al G.U. un ampio potere d'ufficio, anche in punto di indagine, in ordine ai procedimenti di sua competenza, fra i quali i procedimenti di omologa delle gare che possono concludersi con il provvedimento di cui all'art. 69 lett.d).

Ogni diversa questione rimane assorbita dalle considerazioni che precedono.

La CAF, anche alla luce del riesame del merito demandato dalla Corte Federale, ritiene, pertanto, di dover confermare il provvedimento del G.U.R. Veneto in data 29 gennaio 2004, pur ribadendo gli esiti del riesame in ordine alle norme richiamate in detto provvedimento che si ritengono estranee alla fattispecie

P.Q.M.

Respinge l'appello e dispone incamerare la relativa tassa.

Il Presidente f.f.

Avv. Costanza Acciai

AFFISSO 22.11.04